

CIRCOLARE INFORMATIVA

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BARI

in collaborazione con il

“FRANCESCO E VINCENZO LEGGIADRO”

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO - UP DI BARI

CIRCOLARE

Oggetto: regolarizzazione tardiva ex co. 1175-bis, art. 1, l. 296/2006)

Premessa

Come noto, il DL 19/2024, convertito nella L. 56/2024, ha modificato il comma 1175 dell'art. 1 della L. 296/2006 e ha introdotto il successivo comma 1175-bis. Di seguito i testi delle due norme riformate (in corsivo e sottolineata la parte del comma 1175 inserito dal DL 19):

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, *all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

I nuovi requisiti per godere dei benefici e la regolarizzazione tardiva

Il nuovo testo inserito nel co. 1175, prescrive che – ora (non prima) - non il semplice possesso del DURC è condizione per la fruizione dei benefici ma anche ***l'assenza di violazioni*** in materia di lavoro e legislazione sociale, *ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di*

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il significato e gli effetti di tale innovazione sono ancora tutti da valutare (in assenza di orientamenti interpretativi completi).

Altrettanto chiara tuttavia è la volontà espressa dal legislatore nel comma successivo che ha previsto un meccanismo di **regolarizzazione tardiva** che consente di eliminare un effetto distorto storicamente presente nella normativa in tema di benefici, da tempo segnalato dagli operatori professionali e imprenditoriali (in particolare dall'ANCL): il fatto cioè che la sanzione inerente la loro perdita non tenesse conto dell'entità dell'inadempimento retributivo, contributivo o di altro genere in cui fosse incorso il contribuente.

Il nuovo comma 1175-bis ora agevola nettamente coloro che siano incorsi in **violazioni di lieve entità**; esso consente infatti il recupero dei benefici per coloro che regolarizzino gli obblighi contributivi ed assicurativi nonché le altre violazioni eventualmente accertate a loro carico, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

In pratica, la norma ora impone all'organo di vigilanza che proceda all'accertamento di inadempienze o di violazioni di **fissare un termine** entro il quale il datore di lavoro possa regolarizzare la sua posizione, cioè, sanare l'inadempienza o la violazione:

- versando i contributi o premi dovuti agli enti
- versando la retribuzione omessa ai lavoratori aventi diritto
- ottemperando alle norme violate.

L'ispettore dovrà ovviamente avvertire il soggetto ispezionato che regolarizzando le inadempienze o le violazioni nel rispetto del nuovo termine così fissato nel verbale, potrà riacquisire il diritto ai benefici contributivi.

I provvedimenti che possono/devono adottare gli ispettori

Che ciò debba avvenire "sulla base delle specifiche disposizioni di legge" (come prescrive il testo della nuova norma) significa semplicemente che dovranno essere applicate le varie norme che disciplinano l'operato degli ispettori in presenza di **reati, violazioni amministrative o inadempienze contrattuali** (ai contratti collettivi leader) o **contributive**; e, quindi, in particolare:

- ove si tratti di **inadempienze al CCNL leader** (verso i lavoratori) ovvero di **inadempienze contributive** (verso INPS o INAIL ecc.) l'ispettore dovrà fissare un termine per eliminare l'inadempienza; nel primo caso (inadempienze contrattuali) potrà anche essere adottato, ricorrendone le condizioni, anche il provvedimento di diffida accertativa ex art. 12, D. lgs. 124/2004;

CIRCOLARE INFORMATIVA

- in caso di **illeciti amministrativi diffidabili**, sarà adottata la **diffida** obbligatoria ex art. 13, D. lgs. 124/2004 o la diffida amministrativa ex art. 6, D. Lgs. 103/2024;
- in caso di violazioni di legge che integrino **reato**, si adatterà invece la **prescrizione** di cui al combinato disposto degli artt. 15, D. lgs. 124/2004 e 20, D. Lgs. 758/1994.

la regolarizzazione tardiva nel termine fissato dall'organo di vigilanza, fermo restando il pagamento delle sanzioni amministrative o civili eventualmente dovute, **farà riacquisire al datore di lavoro il diritto ai benefici**.

Fino a pochi giorni fa, di tutto questo nei verbali ispettivi non si trovava ancora riscontro.

L'ANCL e l'Ordine, in particolare il CPO e la nostra UP di Bari hanno instancabilmente rimarcato tale inadempienza in tutti i convegni e in tutte le occasioni di confronto con l'ITL e con l'INPS.

Ora finalmente qualcosa si muove!

Abbiamo notizia che il riferimento al comma 1175-bis è comparso nei primi verbali (quelli dell'INPS di Brindisi, ad esempio) con la fissazione del termine per la regolarizzazione.

Altre sedi (ad es. quelle di Chieti e Teramo) hanno menzionato la regolarizzazione tardiva ma non hanno fissato il termine ad hoc; hanno tuttavia concesso la regolarizzazione (e quindi il recupero integrale degli sgravi) se gli inadempimenti contestati vengono sanati nel termine generale fissato a verbale per il pagamento.

ALLA LUCE DI QUANTO INNANZI, RACCOMANDIAMO A TUTTI I COLLEGHI, NEL CORSO DEGLI ACCESSI ISPETTIVI, DI CHIEDERE AGLI ISPETTORI DI INSERIRE NEL VERBALE ESPRESSAMENTE LA POSSIBILITÀ DELLA REGOLARIZZAZIONE TARDIVA NONCHÈ IL TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARLA PER IL RECUPERO DEI BENEFICI.

In ogni caso, se si tratta di inadempienze di natura contrattuale o contributiva, i soggetti ispezionati potranno anche procedere spontaneamente all'adempimento pur in mancanza di un termine ad hoc, espressamente fissato dagli ispettori (come è accaduto nel caso di Chieti).

ILLECITI AMMINISTRATIVI NON REGOLARIZZABILI: IL TETTO MASSIMO ALLA PERDITA DEI BENEFICI

Laddove, infine, al soggetto ispezionato siano contestati solo **illeciti amministrativi non diffidabili**, quindi non regolarizzabili, il comma 1175-bis non prevede la possibilità di regolarizzazione però fissa un **tetto massimo** alla perdita dei benefici che resterà limitata a un importo pari al doppio della sanzione amministrativa applicata.

Come si è detto, si tratta di un meccanismo ripristinatorio che agevola particolarmente gli autori di illeciti o inadempimenti lievi i quali, con i corrispondenti limitati esborsi, potranno riacquisire il diritto ai benefici.

RETROATTIVITÀ DELLA REGOLARIZZAZIONE TARDIVA

Resta forse un solo dubbio che attiene al campo di applicazione temporale della nuova norma.

Ci si può chiedere, infatti, a quali violazioni e inadempienze si applichi la regolarizzazione:

- solo a quelle compiute dopo l'entrata in vigore della riforma (2 marzo 2024)?
- o anche a quelle compiute prima del 2 marzo ma accertate successivamente?
- o anche a quelle compiute ed accertate prima del 2 marzo?

In realtà, la norma non opera alcuna distinzione temporale per cui riteniamo sia applicabile a tutte le violazioni e inadempienza, quindi anche a quelle incorse ed accertate prima del 2 marzo 2024.

Occorre peraltro sottolineare che la legge è da tempo in vigore e i datori oggetto di accertamenti ispettivi hanno acquisito il diritto alla regolarizzazione a condizione che ottemperino ai provvedimenti degli ispettori nei termini loro fissati.

Qualora dovesse affermarsi la prassi ispettiva secondo cui tale diritto valga solo per le nuove violazioni, esso potrà essere fatto valere anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge, nelle cause che ne dovessero scaturire dinanzi al Giudice del Lavoro.

IL PRESIDENTE DEL C.P.O. BARI - (Francesco Longobardi)

IL PRESIDENTE ANCL-UP BARI - (Leonardo Pascazio)

IL COORDINATORE SCIENTIFICO DLE CENTRO STUDI – (Stolfa Avv. Francesco)